



COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 02 del 15.01.2024

Parere su Fondo Garanzia Debiti Commerciali

Il Sottoscritto ALCIATI Manuel, nella sua qualità di Revisore del Conto del Comune di Vaprio d'Agogna per il triennio 2022-2025;

VISTO

- La proposta di deliberazione della giunta comunale pervenuta in data 15.01.2024 con la quale esaminati

PREMESSO CHE

l'articolo 1 della L. 145/2018 che nell'attuale formulazione, tra l'altro, stabilisce:
- al comma 859 che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
- al comma 861 che a partire dall'anno 2021 gli indicatori di cui ai commi 859 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare;
- al comma 862 che entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente
- al comma 863 che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859;

VISTO E TENUTO CONTO

Che l'Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente e che, sulla base della nuova piattaforma informatica della Ragioneria dello Stato dedicata alla verifica dei debiti commerciali, il Comune di Vaprio d'Agogna, come stock del debito scaduto e come indicatore del tempo medio di ritardo nel 2023, presenta i seguenti risultati e pertanto, si può ritenere non obbligato ad accantonare il Fondo Garanzia dei Debiti Commerciali.

Stock dell'anno 2023

Importo scaduto e non pagato

0

Note di credito

-1.429,58

Importo scaduto e non pagato Totale

- -1.429,58

Tempo medio ponderato di pagamento

21gg

Tempo medio ponderato di ritardo

-15 gg

Importo documenti ricevuti nell'esercizio

384.304,02 €

ESPRIME

Esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione al fatto che l'Ente non è tenuto ad accantonare nel 2024 una quota al Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali.

Ceva lì 15.01.2024

IL REVISORE DEI CONTI

ALCIATI Manuel